

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n. _____

CONTRATTO DI CONCESSIONE DI SERVIZIO

OGGETTO: L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE AUTOMATICA MEDIANTE INSTALLAZIONE E GESTIONE
DI N. 22 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDDE E
ALIMENTI PRECONFEZIONATI NEL RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI
MINIMI (D.M. 09.04.2025)

CIG: _____

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza
di legge, e sottoscritta digitalmente

TRA

Dott. Emanuele Muraro, nato ila.... il quale interviene nella
sua qualità di Dirigente del Settore 1 Economico Finanziario
del Comune di Castelfranco Veneto (TV), ai sensi dell'art. 107
del D.Lgs. n. 267/2000, e pertanto in nome, per conto e
nell'interesse del Comune di Castelfranco Veneto (TV), con
sede in Castelfranco Veneto (TV), Via F.M. Preti, 36, codice
fiscale/P.Iva 00481880268 in forza dei poteri conferiti con
Provvedimento Sindacale Prot. n. 56124 del 15.12.2025,
domiciliato per la carica presso la sede del Comune di
Castelfranco Veneto (TV), via F.M. Preti, 36;

E

il sig.nato a il - C.F., domiciliato per la
carica presso la sede sociale, munito dei necessari poteri in
forza di, il quale interviene nella sua qualità di

Amministratore delegato unico della società "....., con sede , Via , P.Iva/C.F. e numero di iscrizione al Registro Imprese di n. PEC i..... società che, per brevità, nel prosieguo, verrà chiamata "concessionario"

Premesso che:

- con delibera di Giunta n. 301 del 09.10.2025 si è stabilito di espletare la gara per l'individuazione dell'operatore economico al quale affidare la concessione dei distributori automatici da collocare nelle varie sedi comunali e nei locali dell'Istituto comprensivo 2, accogliendo la richiesta di quest'ultimo, stabilendo che il canone di concessione omnicomprensivo, determinato per la totalità degli apparecchi, venga introitato dal Comune di Castelfranco Veneto e demandando al dirigente competente di adottare ogni atto conseguente atto necessario al fine di porre in essere la concessione;
- con determinazione del Dirigente del Settore 1 Amministrativo - Economico Finanziario in data xx.xx.2025, n. xxx, è stata approvata l'indizione della procedura di gara per la concessione in oggetto;
- con determinazione del Dirigente Settore 1 Amministrativo - Economico Finanziario in data xx.xx.2026, n. xxx, si è provveduto ad aggiudicare la concessione in oggetto all'operatore economico xxxxxxxx., con sede a xxxx, alle condizioni tecniche ed economiche offerte in sede di gara dalla stessa.

Tutto ciò premesso e dedotto a parte integrante e sostanziale

del presente atto, le parti, come in comparsa rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto.

Formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

- la procura che autorizza il sig. alla sottoscrizione dell'atto;
- il "Capitolato speciale", la "Relazione tecnica illustrativa e Pef", la "Matrice dei rischi", le "Planimetrie", l'offerta tecnica e l'offerta economica, la garanzia definitiva, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

I sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel capitolato speciale o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

ARTICOLO 2 - Affidamento - Corrispettivo della concessione e contabilizzazione del servizio.

Il Comune di Castelfranco Veneto affida al Concessionario il servizio di cui all'oggetto, nel rispetto di quanto disposto dai documenti indicati all'art. 1. Il valore stimato complessivo della presente concessione, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 36/2023, per il periodo di durata stabilito di anni 5 (cinque), è pari a € 354.600,00 (al netto di IVA ed oneri

fiscali). In tale importo sono compresi Euro 59.100,00 relativi all'opzione di cui all'art. 189, comma 1 lett. A del D. lgs. 36/2023). Gli oneri per la sicurezza da interferenze sono stimati in € 200,00.

Il valore complessivo stimato per la durata quinquennale della concessione rappresenta soltanto una mera stima puramente presuntiva e indicativa e non impegna in alcun modo l'Ente concedente nei confronti del Concessionario, non costituendo alcuna garanzia di corrispondente valore di introiti per il Concessionario stesso, che assume infatti completamente a suo carico il rischio di impresa riferito alla gestione della concessione. Qualsiasi discostamento, di qualunque entità, non darà luogo a rivalsa alcuna da parte del concessionario nei confronti dell'Ente concedente, rientrando tale variazione nell'alea di rischio della specifica tipologia di contratto di concessione di cui trattasi, senza rivalsa alcuna.

La concessione del servizio in oggetto non comporta oneri per l'Ente concedente, trattandosi di remunerazione economica diretta del Concessionario derivante dagli introiti dei prodotti venduti tramite i distributori automatici.

ARTICOLO 3 - Durata della concessione del servizio - penali

La concessione del servizio ha la durata di anni 5 (cinque), decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio stesso. Il Concessionario non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare il servizio, salvo il caso previsto dall'art. 1460 c.c..

In caso di inadempimenti, ritardi o non conformità delle prestazioni, il RUP può procedere all'applicazione delle penali di seguito indicate all'art. 29 del Capitolato speciale, che saranno applicate in relazione alla tipologia, entità e complessità della prestazione e alla gravità dei relativi inadempimenti.

In ogni caso, l'applicazione di una penale non esime dall'adempimento della prestazione. Resta inoltre impregiudicato, in ogni caso, il diritto per l'Amministrazione di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dal Concessionario nell'esecuzione del contratto.

L'ammontare delle penali applicate può essere recuperato tramite escussione della cauzione definitiva, che, di conseguenza, deve essere reintegrata per l'importo dovuto.

Al verificarsi dell'inadempimento, il Direttore dell'Esecuzione invia tempestivamente comunicazione al Concessionario con richiesta di conformarsi alle prescrizioni contrattuali e di addurre le proprie giustificazioni entro il termine assegnato (in relazione anche all'urgenza dell'adempimento). Se il Concessionario non adduce giustificazioni accettabili, l'Amministrazione applica la penale.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui all'art. 121 del D. Lgs. 36/2023, si applicano i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2 del D.MIT n. 49 del 7 marzo 2018, in

quanto compatibili.

Nel caso in cui il Concessionario ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea della prestazione e il RUP non abbia disposta la ripresa del servizio stesso, il Concessionario può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopraindicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto di ripresa della prestazione, qualora il Concessionario intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. Le contestazioni del Concessionario in merito alle sospensioni della prestazione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e ripresa della prestazione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa della prestazione.

ARTICOLO 4 - Oneri a carico del Concessionario

Il Concessionario è tenuto a:

- far osservare il Codice di comportamento del personale dipendente del Comune di Castelfranco Veneto (pubblicato all'indirizzo

<https://amministrazionetrasparente.comune.castelfrancoveneto.tv.it/home/disposizioni-general/atti-general/codice-di-comportamento-del-comune-di-castelfranco-veneto/> che

prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che

realizzano opere a favore del Concessionario. Il Comune di Castelfranco Veneto recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Castelfranco Veneto da parte dei collaboratori del Concessionario;

- curare la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta;
- fornire, su richiesta del Comune di Castelfranco Veneto, l'elenco aggiornato dei lavoratori impegnati nella presente concessione con l'indicazione dell'anzianità retributiva, del livello di inquadramento e della qualifica, nel caso in cui nella successiva procedura di gara sia previsto l'obbligo di assumere gli operatori del Concessionario uscente;
- rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) relativi ai "Servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili" adottati con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 9 aprile 2025, pubblicato in G.U. n. 96 del 26/04/2025.

ARTICOLO 5 - Personale impiegato dal Concessionario

Nell'esecuzione del servizio il Concessionario impiega personale qualificato e idoneo a svolgere le relative funzioni. Il Concessionario è l'esclusivo responsabile dell'osservanza delle disposizioni relative alla tutela infortunistica e

sociale degli addetti al servizio. Deve provvedere all'adeguata formazione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e dotarlo di tutto il necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla normativa vigente.

Il personale impiegato dal Concessionario dovrà osservare scrupolosamente le procedure igieniche previste dal sistema di autocontrollo HACCP, onde evitare rischi di inquinamento e possibili tossinfezioni alimentari.

ARTICOLO 5 - BIS Misure orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, in attuazione dell'art. 57 e dell'Allegato II.3 D.Lgs. 36/2023

(Se l'operatore economico impiega da 15 a 50 dipendenti Relazione di genere) Il Concessionario si impegna, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, a consegnare all'Amministrazione una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere

regionale di parità.

(Se l'operatore economico impiega da 15 a 50 dipendenti Legge 68/99 disabili) Il Concessionario si impegna, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, a consegnare all'Amministrazione una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Il Concessionario si obbliga a rispettare l'impegno assunto in sede di gara ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni necessarie all'occupazione giovanile e delle nuove assunzioni necessarie all'occupazione femminile.

Penali: Ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'Allegato II.3 al D.Lgs. 36/2023, il mancato adempimento degli obblighi sopraindicati comporta l'applicazione di una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 10 per cento di detto ammontare, nonché per la mancata produzione della relazione di genere, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento.

ARTICOLO 6 - Osservanza contratti collettivi di lavoro

A norma degli artt. 11 e 57, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il

Concessionario si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l'assunzione di tutti gli oneri relativi.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte del Concessionario, l'Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall'Impresa incamerando la cauzione definitiva.

ARTICOLO 7 - Subappalto

Nella concessione non è previsto il subappalto.

Oppure

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il Concessionario ha indicato l'intenzione di voler subappaltare le seguenti prestazioni:

La richiesta di subappalto del Concessionario deve indicare se il subappaltatore intende subappaltare a sua volta.

In tal caso il Concessionario, unitamente al deposito del contratto presso la Stazione Appaltante di cui all'art. 119, c. 5 del D.Lgs. 36/2023, dovrà trasmettere alla stessa l'attestazione che il subappaltatore e l'eventuale

subappaltatore a "cascata" è in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per le prestazioni da eseguire.

Al fine di garantire il controllo e la qualità delle prestazioni e una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, non è ammesso un ulteriore livello di subappalto a cascata oltre il primo.

È fatto obbligo al Concessionario di comunicare all'Amministrazione l'affidamento, da parte del Concessionario stesso, di sub-contratti anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto.

Nei contratti di subappalto o nei sub contratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119, c. 2, D.lgs. 36/23, devono essere inserite clausole di revisione prezzi ai sensi dell'art. 119, c. 2bis, D.lgs. 36/23.

ARTICOLO 8 - Forza maggiore e/o caso fortuito

Qualora si verificano danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno a carico del Concessionario, in applicazione del rischio d'impresa.

ARTICOLO 9 - Pagamenti da parte del Concessionario all'Amministrazione

Il Concessionario deve corrispondere all'Amministrazione il canone unico annuale di €..... , per ciascun anno di concessione, comprensivo di Euro 7.700 quale Rimborsamento consumo idrico ed elettrico ed Euro quale canone in senso stretto, come risultante dall'offerta economica. Tale importo deve

essere versato in un'unica rata annuale, da pagarsi entro 3 (tre) mesi dall'inizio di ogni anno di riferimento della Concessione, tramite sistema PAGOPA.

In sede di prima applicazione il pagamento deve avvenire entro tre mesi dalla comunicazione di aggiudicazione.

In caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi legali.

ARTICOLO 10 - Prezzi dei prodotti offerti dal Concessionario

Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna del servizio, il Concessionario deve predisporre, in accordo con il Concedente, il listino ufficiale della concessione nel quale sono elencati i prodotti ammessi alla distribuzione presso le sedi indicate nel Capitolato Speciale e i relativi prezzi.

I prodotti da erogare devono corrispondere a quelli indicati in sede di gara e rispettare le caratteristiche minime previste nel Capitolato Speciale, per tutta la durata della concessione.

I prezzi di vendita applicati agli utenti sono quelli risultanti dal listino sopra concordato, con applicazione del ribasso offerto in sede di gara. In caso di acquisto con chiavetta o con altro dispositivo dovrà essere garantito lo sconto del 10% sul ribasso offerto in sede di gara, come previsto all'art. 8 del capitolato speciale. Eventuali variazioni della tipologia di prodotti o l'aggiunta di nuovi, dovranno essere autorizzate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

I prezzi di vendita dei prodotti somministrati sono da

intendersi comprensivi di IVA e devono essere esposti sui distributori automatici in modo chiaro e leggibile. I prezzi sono identici per tipologia di prodotto in tutti i distributori installati negli spazi oggetto della presente concessione.

L'Amministrazione si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento i prezzi applicati dal Concessionario nonché di procedere a controlli qualitativi sui prodotti erogati al fine di verificarne la corrispondenza alle caratteristiche dichiarate in sede di offerta o minime di legge.

ARTICOLO 11 - Revisione dei prezzi e modifiche del contratto in corso di esecuzione

In corso di esecuzione del servizio sono ammesse modifiche contrattuali nei casi e nei termini previsti dagli artt. 60, 120 e 189 del D. Lgs. 36/2023. Tutte le eventuali modifiche devono essere autorizzate dal RUP. In caso di variazioni non disposte dal RUP, quest'ultimo fornisce al Concessionario le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dello stesso.

I prezzi stabiliti non potranno subire alcuna modifica per il primo anno di validità del contratto. A partire dal secondo anno, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei prodotti superiore al 5 per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 per cento della variazione. Ai fini del calcolo della

variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi del Codice. Variazioni inferiori saranno da considerarsi ricomprese nel rischio operativo del Concessionario.

La variazione potrà essere applicata previa formale richiesta da parte del Concessionario, da inviare al RUP, unitamente all'elenco dei prodotti con i nuovi prezzi di vendita proposti e di una relazione contenente le motivazioni e gli elementi giustificativi degli aumenti. Seguirà approfondita valutazione da parte dell'Amministrazione concedente e, qualora ritenga i nuovi prezzi proposti non conformi agli incrementi documentati e ufficialmente rilevabili, può richiedere al Concessionario di rivederli oppure può rifiutarli in tutto o in parte, motivando il diniego sulla base delle verifiche effettuate. Per l'eventuale ricalcolo dei singoli prezzi, si applica l'arrotondamento per difetto ai 5 centesimi di euro.

Il Comune di Castelfranco Veneto si riserva inoltre la facoltà di chiedere al Concessionario l'installazione di ulteriori distributori e/o la loro rimozione in caso di necessità, in aumento o in diminuzione rispetto al numero di distributori previsti nei documenti di gara. In tal caso verrà riparametrato il valore del canone offerto in sede di gara proporzionalmente alla variazione del numero dei distributori.

ARTICOLO 12 - Equilibrio economico finanziario della Concessione

Le parti danno atto che i presupposti e le condizioni di base

che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della concessione, sono costituiti dal rispetto delle condizioni di equilibrio economico (convenienza economica) ed equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria).

Eventuali modifiche saranno valutate dall'Amministrazione concedente al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 192 del D.Lgs. 36/2023, al quale si rinvia. Gli eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, non imputabili al Concessionario, che possono giustificare la richiesta di riequilibrio, sono rappresentati, a titolo indicativo, da guerre, terrorismo, sommosse o simili, epidemie, terremoti o altre calamità naturali.

La revisione del PEF potrà essere disposta su richiesta motivata del Concessionario, previo esame da parte dell'Amministrazione, al fine di ripristinare i suddetti indicatori entro i limiti necessari a neutralizzare gli effetti derivanti da eventi che incidano sui presupposti e sulle condizioni originarie dell'equilibrio economico-finanziario.

Il Concessionario potrà richiedere la revisione solo nella misura strettamente indispensabile a riportare l'equilibrio e la gestione del rischio ai livelli pattuiti al momento della stipula del contratto. Eventuali variazioni derivanti da rischi diversi da quelli di cui all'art. 192 del D.Lgs. 36/2023 restano a carico esclusivo del Concessionario. Non sono ammesse modifiche che alterino la natura della concessione o le condizioni originarie del contratto.

**ARTICOLO 13 - Opzione di proroga "tecnica" del contratto -
art. 120, c. 11, D.Lgs. 36/2023**

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

L'Amministrazione eserciterà tale facoltà comunicandola al Concessionario mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario.

ARTICOLO 14 - Verifica della conformità delle prestazioni eseguite

La verifica di conformità del servizio erogato dal Concessionario sarà svolta periodicamente dal RUP. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento l'ispezione dei distributori automatici installati, al fine di accertare l'osservanza di tutte le disposizioni stabilite nel Capitolato. A tale fine, il Concessionario è tenuto a prestare tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione.

Nel caso in cui insorgano contestazioni su aspetti che possono influire sull'esecuzione del contratto, il RUP o il DEC

formulano via PEC la contestazione al Concessionario, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. In mancanza di adeguate giustificazioni da parte del Concessionario, l'Amministrazione potrà applicare le penali previste all'art. 30, nei casi previsti, disporre la risoluzione del contratto. Nel caso in cui l'esecuzione sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, potrà essere disposta la sospensione dell'esecuzione del contratto per il tempo strettamente necessario. Al cessare delle cause di sospensione, su disposizione del RUP, il Direttore dell'Esecuzione disporrà la ripresa con indicazione del nuovo termine di conclusione. Il contratto può altresì essere sospeso dal RUP nei casi previsti dall'art. 121, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 15 - Garanzia definitiva

Il Concessionario ha costituito garanzia definitiva dell'importo di €..... mediante polizza assicurativa fideiussoria n. della, nel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

ARTICOLO 16 - Altri obblighi assicurativi

L'Impresa ha trasmesso all'Amministrazione la polizza di Responsabilità civile verso terzi n. della Società di Assicurazioni, che assicura l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio. Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla normativa vigente.

Trattandosi di procedura con Amministrazione diversa dallo Stato, non può applicarsi l'art. 25 del c.p.c. richiamato nell'articolo relativo al foro competente dello schema tipo di cui al D.M. 16 settembre 2022, n. 193. Pertanto, in analogia a quanto disposto da detto articolo, dovrà essere indicato, quale foro competente per eventuali controversie tra il Garante/Società Assicuratrice e l'Amministrazione comunale, il foro di Treviso.

ARTICOLO 17 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario qualora necessario comunicherà alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti

i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ARTICOLO 18- Clausola risolutiva

Il Comune di Castelfranco Veneto si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 190 del D.Lgs. 36/2023.

Il Comune di Castelfranco Veneto, ai sensi dell'art.1, c. 13 della Legge n. 135/2012, ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal presente contratto, previa formale comunicazione al Concessionario con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui, tenuto conto anche dei parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi dell'art. 26, c. 1, della Legge n. 488/1999 successivamente alla stipula del presente contratto, essi siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto. Il diritto di recesso non sarà esercitato qualora l'appaltatore acconsenta alla modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip s.p.a.

ARTICOLO 19 - Protocollo di legalità

Il concessionario si obbliga al rispetto **"Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di**

infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture",

sottoscritto dalla Regione del Veneto, dalle Prefetture della Regione del Veneto, dall'A.N.C.I. Veneto, in rappresentanza dei Comuni veneti, e dall' U.P.I. Veneto, in rappresentanza delle Province venete e perfezionato in data 9 ottobre 2025, al quale il Comune di Castelfranco Veneto ha aderito con delibera di Giunta n. 388 del 27.11.2025 e disponibile all'indirizzo

[https://amministrazionetrasparente.comune.castelfrancoveneto.tv.it/home/altri-contenuti-prevenzione-della
corruzione/regolamenti-per-la-prevenzione-e-la-repressione-
della-corruzione-e-dell'illegalita/](https://amministrazionetrasparente.comune.castelfrancoveneto.tv.it/home/altri-contenuti-prevenzione-della-corruzione/regolamenti-per-la-prevenzione-e-la-repressione-della-corruzione-e-dell'illegalita/)

ARTICOLO 20 - Controversie

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Amministrazione e il Concessionario durante l'esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Treviso. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque il Concessionario dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art. 1460 c.c..

ARTICOLO 21 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 per la protezione dei dati personali

Il Comune di Castelfranco Veneto, in qualità di Titolare, tratterà i dati conferiti per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri.

D.P.O./R.P.D. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: Avv. Mattia Tacchini, Via XX Settembre, 46 28925 - VERBANIA e-mail: mt@mattiatacchini.it pec: mattia.tacchini@pec.it.

Base giuridica e finalità del trattamento

Il Titolare tratta i suoi dati personali comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Castelfranco Veneto acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Castelfranco Veneto ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti.

Tutti i dati comunicati saranno utilizzati esclusivamente per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte ai sensi dell'art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.

Diritti dell'interessato

In qualità di interessato, il Concessionario può presentare al Comune di Castelfranco Veneto, relativamente ai propri dati

personali, istanza:

di accesso, per sapere se sia in corso un trattamento degli stessi ed ottenere informazioni in merito;

di rettifica, per garantirne la correttezza;

di cancellazione, la quale è possibile solo se compatibile con il "Piano di conservazione" del "Manuale di gestione dei documenti e dei flussi documentali", poiché il Comune di Castelfranco Veneto è soggetto a precisi obblighi normativi di conservazione dei dati personali;

di limitazione del loro trattamento, anche opponendosi alla loro cancellazione qualora gli stessi siano necessari per tutelare un suo diritto in sede giudiziaria;

di opposizione al trattamento, che ha effetto solo qualora il Titolare del trattamento non debba obbligatoriamente proseguire lo stesso.

L'istanza può essere presentata direttamente al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati.

Qualora ritenga che il trattamento si svolga in violazione del GDPR, può proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali od all'Autorità di Controllo dello Stato Membro ove risiede o lavora.

Modalità del trattamento

I dati del Concessionario sono trattati in forma digitale nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 GDPR, ossia secondo correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, riservatezza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. Ad essi sono riservate tutte le misure

tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ovvero al fine di prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati. Il conferimento dei dati personali è necessario ed il loro mancato rilascio preclude la possibilità di dare seguito agli adempimenti di legge. Non è prevista: la diffusione dei dati ottenuti; l'uso di trattamenti o processi decisionali automatizzati volti a profilare gli interessati; il trasferimento verso paesi terzi od organizzazioni internazionali.

Destinatari dei dati trattati

I dati del Concessionario saranno comunicati al personale interno autorizzato al trattamento ed impegnato alla riservatezza del Settore Economico Finanziario, Ufficio Gare, Contratti e Patrimonio e se del caso, potranno essere comunicati a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica. Potranno essere comunicati ad ulteriori soggetti esclusivamente in virtù di obblighi di legge.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati saranno conservati per il conseguimento delle finalità sopra indicate, per le quali sono stati raccolti, ossia per il periodo necessario all'espletamento del procedimento amministrativo correlato. Il Comune di Castelfranco Veneto conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 43 del D.Lgs. 82/2005.

ARTICOLO 22 - Spese contrattuali

Il presente contratto, avente natura di scrittura privata, viene stipulato elettronicamente all'interno della piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>

Tale contratto è soggetto all'imposta di bollo, già assolta, a carico del concessionario, di Euro 120,00 come previsto dalla tabella A, allegata I 4, D. Lgs. 36/2023.

Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto, nella forma di scrittura privata è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005 codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Data: come da data dell'ultima firma digitale apposta.

Per il Comune di Castelfranco Veneto (TV)

dott. Emanuele Muraro (firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i)

Per la ditta appaltatrice

Il rappresentante legale della società

.....

..... (firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i)